


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

## PRIMA SEZIONE

### **CAUSA DE BLASIO DI PALIZZI E ALTRI c. ITALIA**

*(Ricorsi nn. 8494/21 e altri 2 – si veda l'elenco allegato)*

SENTENZA

STRASBURGO

26 febbraio 2026

*Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.*



**Nella causa De Blasio di Palizzi e altri c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

## IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di un comune in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

## IN DIRITTO

### I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

### II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l'impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, e dell'impossibilità per i ricorrenti di avviare un procedimento per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano in tal modo limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente (*Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia*, n. 54352/14, 18 gennaio 2024).

### III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE

11. I ricorrenti hanno formulato altre doglianze sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, e anche dell'articolo 13 della Convenzione, relative alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni e a una violazione del diritto di accesso a un tribunale.

12. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare tali doglianze separatamente.

### IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* le doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione, relative alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e a una violazione del diritto di accesso al tribunale, ricevibili, e *dichiara* non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 13 della Convenzione;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
  - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
  - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 febbraio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina  
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs  
Presidente

## SENTENZA DE BLASIO DI PALIZZI E ALTRI c. ITALIA

## ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione  
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
1.	8494/21 27/01/2021 (8 ricorrenti)	<b>Luisa DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1952  <b>Carla DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1955  <b>Fabio DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1951  <b>Giancarlo DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1945	Paoletti Ginevra Roma	Corte d'appello di Reggio Calabria, R.G. 104/2009, 09/01/2019	09/01/2019	in corso Più di 6 anni e 9 mesi e 27 giorni	Comune di Palizzi  Indennità per esproprio	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	9.600	250

<sup>1</sup> Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

<sup>2</sup> Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA DE BLASIO DI PALIZZI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
		<b>Maria Ida DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1949  <b>Maria Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1960  <b>Rosanna DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1956  <b>Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI</b> 1943								
2.	3398/25 21/01/2025	<b>Emiliano LUCA</b> 1975	Marino Francesco Giuseppe Catania	Tribunale di Catania, R.G. 2236/2020, 30/07/2020  Tribunale di Catania, R.G. 10106/2021 (come corretta, per quanto riguarda le	22/10/2020          22/02/2022	in corso Più di 5 anni e 14 giorni          in corso Più di 3 anni e 8 mesi e 14 giorni	Comune di Calatabiano  Pagamento per prestazioni professionali	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	9.500	250

SENTENZA DE BLASIO DI PALIZZI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
				spese, dall'ingiunzione di pagamento del Tribunale di Catania, R.G. 2236/2020, 03/09/2020), 22/02/2022						
3.	4827/25 31/01/2025	<b>Giovanna ABBRUZZINO</b> 1976	Abbruzzino Giovanna Cirò Marina	Giudice di pace di Cirò, R.G. 655/2017, 07/06/2018  Giudice di pace di Cirò, R.G. 329/2018, 27/11/2018	07/06/2018  27/11/2018	in corso Più di 7 anni e 4 mesi e 29 giorni  in corso Più di 6 anni e 11 mesi e 9 giorni	Comune di Crucoli  Pagamento degli onorari di avvocato antistatario	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	250	0